

Link alla norma codice terzo settore

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117~art3

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017

Titolo IV

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 20

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

Capo II

Della Costituzione

Art. 21

Atto costitutivo e statuto

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

(NOTE. Art. 12 Denominazione sociale 1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.)

1. L'atto costitutivo deve indicare

la denominazione dell'ente;

l'assenza di scopo di lucro

e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite;

modifica

e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite;

con

le finalità di cui all'art. 2;

I'attivita' di interesse generale

che costituisce l'oggetto sociale;

la sede legale

il patrimonio iniziale

ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica;

le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;

i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;

i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti,

e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori,

coerenti con le finalita' perseguite

e l'attivita' di interesse generale svolta;

modifica

e l'attività di interesse generale svolta;

con

e l'attività di interesse generale da svolgersi;

la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori

e, quando previsto,

del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;

la durata dell'ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente

le norme relative al funzionamento dell'ente,

anche se forma oggetto di atto separato,

costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 22

Acquisto della personalità giuridica

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI CON PERSONALITÀ GIURIDICA.

1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.
3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo,

ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3. 7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 23

Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

- 1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
- 2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

Art. 24

Assemblea

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati,
salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.
- 2. Ciascun associato ha un voto.**
Agli associati che siano enti del Terzo settore

**l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire piu' voti,
sino ad un massimo di cinque,**
in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
Si applica l'articolo 2373 del codice civile,

in quanto compatibile.

(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile,

Aggiungere. "salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente")

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto

non dispongono diversamente,

ciascun associato puo' farsi rappresentare nell'assemblea

da un altro associato mediante delega scritta,
anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato puo' rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni

con un numero di associati inferiore a cinquecento

e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Si applicano i commi quarto e quinto
dell'articolo 2372 del codice civile,

in quanto compatibili.

4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere

l'intervento all'assemblea

mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,

purche' sia possibile verificare

l'identita' dell'associato che partecipa e vota.

5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni

che hanno un numero di associati

non inferiore a cinquecento

possono prevedere e disciplinare la costituzione
e lo svolgimento di assemblee separate,
comunque denominate,

anche rispetto a specifiche materie

ovvero in presenza di particolari categorie di associati
o di svolgimento dell'attivita' in piu' ambiti territoriali.

A tali assemblee si applicano le disposizioni
di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto
dell'articolo 2540 del codice civile,

in quanto compatibili.

(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile,

Aggiungere. "salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente")

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto,
il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali
e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati,
**se l'atto costitutivo o lo statuto
non attribuiscono la relativa competenza
ad altro organo eletto dalla medesima;**
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni
che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento

possono disciplinare le competenze dell'assemblea
anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente,
nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita'
ed eguaglianza di tutti gli associati
e di elettivita' delle cariche sociali.

(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile,

Eliminare. "che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento")

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore puo' attribuire all'organo assembleare o di indirizzo,
comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu' degli
oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio' sia compatibile con la natura dell'ente quale
fondazione e nel rispetto della volonta' del fondatore

Art. 26

Organo di amministrazione

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

**1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore
deve essere nominato un organo di amministrazione.**

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2,
la nomina degli amministratori spetta all'assemblea,
fatta eccezione per i primi amministratori
che sono nominati nell'atto costitutivo.

**2. La maggioranza degli amministratori e'
scelta tra le persone fisiche associate
ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile.**

(Nota. Il presente comma viola l'art. 36 del Codice civile)

modifica

La maggioranza degli amministratori e'

scelta tra le persone fisiche associate

ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Con

Salvo quanto previsto nell'atto Costitutivo e/o Statuto,
la maggioranza degli amministratori e'
scelta tra le persone fisiche associate
ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

(Note articolo 2382 del codice civile. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi)

3. L'atto costitutivo o lo statuto

possono subordinare
l'assunzione della carica di amministratore
al possesso di specifici requisiti
di onorabilità, professionalità ed indipendenza,
anche con riferimento ai requisiti al riguardo
**previsti da codici di comportamento
redatti da associazioni di rappresentanza
o reti associative del Terzo settore.**
Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere
che uno o più amministratori siano scelti
tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

**5. La nomina di uno o più amministratori
può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto
ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro,**
ad enti di cui all'articolo 4, comma 3,
o a lavoratori o utenti dell'ente.
**In ogni caso,
la nomina della maggioranza degli amministratori e',
salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2,
riservata all'assemblea.**

**6. Gli amministratori,
entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina,
devono chiederne
l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore,
indicando per ciascuno di essi
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio e la cittadinanza,
nonché a quali di essi
è attribuita la rappresentanza dell'ente,
precisando se disgiuntamente o congiuntamente.**

7. Il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori è generale.

**Le limitazioni
del potere di rappresentanza
non sono opponibili ai terzi**

se non sono iscritte
nel Registro unico nazionale del Terzo settore

**o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza.**

8. Nelle fondazioni del Terzo settore
deve essere nominato un organo di amministrazione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Si applicano i commi 3, 6 e 7.

Nelle fondazioni del Terzo settore
il cui statuto preveda la costituzione
di un organo assembleare o di indirizzo,
comunque denominato,
possono trovare applicazione,

in quanto compatibili, i commi 4 e 5.

Art. 27

Conflitto di interessi

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

(Note articolo 2475-ter del codice civile. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati ⁽¹⁾ su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.)

Art. 28

Responsabilità

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

NON CONFORME AGLI ARTICOLI 36, 37 E 38 DEL CODICE CIVILE.

1. Gli amministratori, i direttori,
i componenti dell'organo di controllo
e il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti rispondono nei confronti

dell'ente,

dei creditori sociali,

del fondatore,

degli associati

e dei terzi,

ai sensi degli articoli

2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile

e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,

in quanto compatibili.

Art. 29

Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

NON CONFORME ALL'ARTICOLO 36 DEL CODICE CIVILE.

1. **Almeno un decimo degli associati,**

l'organo di controllo,
il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
ovvero il pubblico ministero

possono agire

ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile,

in quanto compatibile.

(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile)

Modificare con il seguente testo.

“Almeno un decimo degli associati,

l'organo di controllo,

uno o più componenti dell'organo di amministrazione,

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

ovvero il pubblico ministero possono agire

ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile”)

(Note articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale [2392, 2400] con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione [119 c.p.c.]. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea [2363, 2364, 2364 bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [2487] e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata ⁽¹⁾.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis] e i sindaci [2407]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero ⁽²⁾; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società)

2. Ogni associato,

ovvero almeno un decimo degli associati

nelle associazioni,

riconosciute o non riconosciute,

che hanno più di 500 associati,

può denunciare i fatti che ritiene censurabili

all'organo di controllo, se nominato,

il quale deve tener conto della denuncia

nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno

un ventesimo degli associati dell'ente,

l'organo di controllo deve agire

ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

(Note articolo 2408, secondo comma, del codice civile. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea [2364, n. 4, 2366]. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione)

*(Nota incompatibile con art. 36 Codice Civile,
Eliminare. "che hanno piu' di 500 associati")*

3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 30

Organo di controllo

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico,

e' obbligatoria quando siano superati

per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;**
- b) **ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;**
- c) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.**

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale,

modifica
dell'osservanza delle finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale,
con
dell'osservanza delle finalita'
di cui all'art 2,

**avuto particolare riguardo
alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8,
ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto
in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14.**
Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio
svolto dai sindaci.

8. I componenti dell'organo di controllo
possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,
e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali
o su determinati affari.

Art. 31

Revisione legale dei conti

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6,
le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
e le fondazioni del Terzo settore
devono nominare un revisore legale dei conti
o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro
quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'.
2. **L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi,
i predetti limiti non vengono superati.**
3. **La nomina e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti
patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.**

(Note articolo 10. Gli enti del Terzo settore dotati di personalita' giuridica)